

DDL N. 1893. Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Emendamenti in Commissione Difesa del Senato alla data del 08/03/2021

1.1

De Falco

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire e aderire, ad associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata, Forza di polizia ad ordinamento militare o corpo militare di appartenenza.»

1.2

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato, nell'osservanza dei doveri e nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale di leva, di quello in congedo assoluto e degli allievi della categoria dei militari di truppa.»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Sono esclusi dal diritto di cui al comma 2 i militari che ricoprono la carica di Capo di stato maggiore della difesa, di Segretario generale della difesa, di Capo di stato maggiore di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.»;

c) al comma 3, sostituire le parole «ad associazioni professionali a carattere sindacale» con le seguenti: «ad associazioni sindacali»;

d) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il superiore ovvero il pari grado più anziano investito di un incarico di comando, che discrimina il militare in relazione al fatto che aderisce, non aderisce o cessa di far parte di una associazione professionale a carattere sindacale, ovvero ne ostacola l'adesione o ne induce all'abbandono, commette grave infrazione disciplinare, passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

e) sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 8.

1.3

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.»

1.0.1

De Falco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il diritto alla libera organizzazione sindacale, è esercitato dai militari ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione.

2. I militari non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. I militari possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

4. L'adesione alle associazioni professionali carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militati per la durata del corso di formazione di base.»

2.1

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si informano ai principi di democrazia, trasparenza e neutralità e non interferiscono con la coesione interna, l'efficienza e la prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.»;

b) al comma 2:

1) dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) neutralità ed estraneità ad associazioni sindacali diverse dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;»;

2) sopprimere la lettera c);

3) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;»;

4) dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) divieto di esercizio del diritto di sciopero.»;

5) sopprimere la lettera e).

2.2

De Falco

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto del principio democratico, garantendo trasparenza partecipazione e neutralità delle Forze armate.».

2. Al comma 2 sopprimere la lettera e).

2.3

D'Arienzo

Al comma 1, sopprimere le parole "coesione interna,".

2.4

Donno, Trentacoste, Maiorino, Pavanelli, Campagna, D'Angelo, Nocerino, Mautone, Lanzi, Romano, Gaudiano

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «orientate al rafforzamento della partecipazione femminile».

2.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;».

2.6

Rauti, Petrenga

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.».

3.1

Rauti, Petrenga

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.»

3.2

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Cruciolì, Lezzi, Giannuzzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Costituzione e decadenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari depositano lo statuto presso il Ministero per la pubblica amministrazione che, accertato, entro i sessanta giorni successivi, il rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, ne dispone la trascrizione in apposito albo, dandone comunicazione al Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di previsioni statutarie in contrasto con i principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al Ministero per la pubblica amministrazione, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della violazione di uno o più principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione, di propria iniziativa o su proposta del Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze, ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero per la pubblica amministrazione adotta il provvedimento finale, informandone, in caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali.».

3.3

De Falco

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deposita lo statuto presso il Ministero della difesa, eventualmente per il tramite del Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Entro i 60 giorni successivi il Ministero della difesa, verificato il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 comma 2, dispone l'iscrizione dell'associazione nell'apposito albo, e ne dà comunicazione all'ente interessato ed eventualmente al Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Non è consentito né l'esercizio delle attività né la raccolta dei contributi sindacali, fino al decorso del termine di 60 giorni sopra indicato.»

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1. sopprimere la parola «accertate»;

2. sostituire le parole «le disposizioni vigenti» con le seguenti «i principi di cui all'articolo 2, comma 2»;

3. ovunque ricorra nel comma dopo la parola «Ministero» aggiungere le seguenti «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo»;

4. A fine comma dopo la parola «finale» aggiungere le seguenti «di riconoscimento».

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire la parola «cinque» con la parola «quindici»;

2. sopprimere la parola «successiva»;

3. sostituire le parole «ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto» con le seguenti «ai fini delle prerogative consentite dalla presente legge»;

4. dopo la parola «Ministero» aggiungere le seguenti «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, è comunicato con l'occorrente documentazione dal Ministero della Difesa all'ente interessato, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Il Ministero della Difesa entro i successivi 30 giorni adotta comunque il provvedimento finale, notificandolo all'ente interessato e dandone informazione al dicastero di appartenenza del Corpo.».

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In esito al procedimento, il provvedimento che rileva il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, comporta la perdita delle prerogative sindacali e l'impossibilità di esercitare le attività connesse.».

3.4

Garavini

Sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 le parole «entro i sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i venti giorni successivi»;

- Al comma 2 le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni» e le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

- Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «Ministero competente» inserire le seguenti: «entro e non oltre trenta giorni»;

b) le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

c) le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

3.5

IL RELATORE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- dopo le parole «il Ministero competente ne dà tempestiva» aggiungere le parole «e motivata»;
- sostituire la parola «dieci» con la parola «quindici».

Al comma 3 sostituire la parola «cinque» con la parola «quindici».

Al comma 4:

- dopo le parole «il Ministero competente ne dà tempestiva» aggiungere le parole «e motivata»;
- sostituire la parola «dieci» con la parola «quindici».

3.6

D'Arienzo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito di cui al comma 5.»

4.1

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucoli, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera b) sopprimere, in fine, le seguenti parole: «e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare»;
- alla lettera d) sopprimere il secondo periodo;
- alla lettera g) sostituire le parole «afferenti alla vita politica del Paese» con le seguenti: «di competizioni amministrative e politiche»;
- sopprimere la lettera h).

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare».

4.3

De Falco

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Sopprimere la lettera d).
2. Alla lettera f) sopprimere la parola «sindacali».
3. Alla medesima lettera f) sopprimere il seguente periodo: «ai sensi della presente legge».

4.4

D'Arienzo

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.5

Rauti, Petrenga

Al comma 1, lettera d), dopo le parole "categorie di personale" aggiungere le seguenti: "sia pur facenti parte della stessa Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare".

4.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), dopo le parole «la propria sede» aggiungere la parola «legale».

4.7

Rauti, Petrenga

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente lettera:

«h-bis) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.»

4.8

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) Aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.»

4.0.1

Rauti, Petrenga

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Relazioni sindacali)

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a. contrattazione:

(1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

(2) contrattazione decentrata;

b. informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c. esame;

d. consultazione;

e. forme di partecipazione;

f. norme di garanzia.»

5.1

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, senza interferire con il regolare svolgimento del servizio.

2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono attribuiti i poteri negoziali di contrattazione nazionale secondo le procedure e nelle materie definite all'articolo 11.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari formulano osservazioni e proposte ai Ministri competenti e agli organi di vertice interforze, delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in particolare nelle materie afferenti:

- a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare;
- b) all'inserimento nell'attività lavorativa dei militari cessati dal servizio;
- c) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- d) alle pari opportunità;
- e) al contrasto del fenomeno dei suicidi;
- f) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono:

- a) attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
- b) l'assistenza nei procedimenti disciplinari;
- c) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro.»

5.2

Rauti, Petrenga

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

- a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

- b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- c) licenze, aspettative e permessi;
- d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
- e) l'alloggiamento del personale;
- f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
- g) vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
- h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
- i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
- j) il trattamento di fine servizio;
- k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;
- n) le condizioni igienico-sanitarie;
- o) l'integrazione del personale militare femminile;
- p) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- q) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- r) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
- s) la contrattazione di II° livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.

5.3

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «individuale e».

5.4

Rauti, Petrenga

Al comma 1, le parole "individuale e collettiva dei diritti e degli interessi" sono sostituite dalle parole "degli interessi collettivi".

5.5

Garavini

Al comma 1, dopo le parole: «compiti propri delle Forze Armate» inserire le seguenti: «e della Guardia di Finanza».

5.6

De Falco

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari tutte le materie non espressamente escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983.»

5.7

D'Arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono inoltre oggetto di contrattazione i criteri generali inerenti:

- a) l'articolazione dell'orario di lavoro;
- b) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- c) i provvedimenti che favoriscono la meritocrazia e gli incentivi;
- d) gli atti amministrativi di carattere generale concernenti l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale, anche attraverso la sua formazione continua.»

5.8

De Falco

Al comma 3, sopprimere la parola «comunque».

5.9

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 3, sostituire la parola «trattazione» con la seguente: «contrattazione».

5.10

D'Arienzo

Al comma 3, sopprimere le parole "nonché all'impiego del personale in servizio".

5.11

D'Arienzo

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "In ogni caso, le associazioni professionali a carattere militare possono presentare osservazioni e proposte non vincolanti in ordine ai criteri generali, in virtù dei riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare."

5.12

De Falco

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire le parole «di cui al comma 2» con le seguenti: «non escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983, e comunque non concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale».

2. Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) chiedere di essere ascoltate, anche in audizione informale, dalla Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.»

5.13

D'Arienzo

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) avviare rapporti e collaborazioni con gli Enti locali e pubblici dell'ambito territoriale di riferimento;

c-ter) avvalersi di consulenti esterni;

c-quater) attivare scambi di informazione con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione e partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi, nonché attivare rapporti con organismi simili degli Stati membri dell'Unione Europea.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In rappresentanza del personale militare alle associazioni professionali di carattere sindacale sono riconosciuti prerogative e competenze in materia di vigilanza sulla gestione degli Enti previdenziali ed assistenziali. A tal fine, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono modificati ed aggiornati gli statuti di tutti gli Enti previdenziali ed assistenziali del personale militare.»

6.1

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti.

2. Le articolazioni periferiche esercitano comunque le seguenti funzioni:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) vigilanza sulla corretta applicazione della contrattazione nazionale;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari;

e) formulazione di pareri e proposte ai comandanti nel proprio ambito territoriale.»

6.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5.»

6.3

D'Arienzo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato e, per le Forze armate, i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato di riferimento individuati con decreto del Ministro della difesa."

6.4

De Falco

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A livello periferico le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari esercitano le proprie competenze nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali.»

6.5

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola «centrale».

6.6

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.7

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, ciascuna amministrazione militare istituisce, a un livello non inferiore a quello regionale, un'unità organizzativa preposta a gestire i rapporti con le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.»

6.8

D'Arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipano alla corretta attuazione delle previsioni contrattuali."

7.1

De Falco

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate in via prevalente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni possono ricevere donazioni, di modico valore ovvero rilevante se derivano dalla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.»

7.2

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti.»

7.3

IL RELATORE

Al comma 1), dopo le parole «dal presente articolo», inserire le seguenti: «comprehensive delle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti».

7.4

De Falco

Al comma 5 sostituire le parole «dagli associati» con le seguenti: «dall'organo assembleare dell'associazione».

8.1

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche direttive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive.

2. In relazione alla posizione di stato giuridico sono eleggibili solo i militari in servizio permanente effettivo, ovvero in servizio permanente in aspettativa sindacale o conseguente a infermità temporanee.

3. In relazione all'impiego non sono eleggibili i militari che ricoprono l'incarico di comandante di Corpo e i militari frequentatori o allievi delle scuole o delle accademie militari.

4. Non sono eleggibili i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sono imputati in processi penali per delitti non colposi.»

8.2

De Falco

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

1. Lo statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dispone l'elettività di tutte le cariche interne all'associazione medesima e le modalità di esercizio del diritto di voto.»

8.3

Donno, Trentacoste, Maiorino, Pavanelli, Campagna, D'Angelo, Nocerino, Mautone, Lanzi, Romano, Gaudiano

Al comma 1, dopo la parola «elettive» inserire le seguenti: «, rispettano il principio di parità di genere».

8.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole «sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale» aggiungere le parole: «salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato».

8.5

Gasparri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: ", che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, sono individuate, per ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, le posizioni ordinarie incompatibili con l'esercizio delle funzioni sindacali.".

8.6

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o» e le seguenti parole: «o sanzioni disciplinari di stato»;

b) sopprimere il comma 4;

c) sopprimere il comma 5.

8.7

Garavini

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o».

8.8

Garavini

Al comma 2, sostituire le parole «; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi» con le seguenti: «; non incorrere in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.».

8.9

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole «i gradi» con le parole: «le cariche».

8.10

D'Arienzo

Al comma 4, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "Ciascuno statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale può prevedere limiti ai mandati delle cariche elettive."

8.11

D'Arienzo

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le cariche direttive delle associazioni possono intrattenere rapporti, anche a titolo personale, con organismi estranei alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare per un migliore assolvimento del proprio incarico e partecipare a convegni e assemblee sulle materie di competenza.

5-ter. I rappresentanti delle associazioni, concordando la presenza con i comandanti interessati, possono visitare le strutture e i reparti militari nell'ambito di riferimento e compatibilmente con le locali esigenze non altrimenti assolvibili.»

8.12

IL RELATORE

Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) »

9.1

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Cruciole, Lezzi, Giannuzzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «le attività sindacali fuori dell'orario di servizio» con le seguenti: «l'attività sindacale fuori dal servizio»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.

1-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è concesso, nei reparti con un organico di almeno 200 unità, l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.»;

c) al comma 2, dopo la parola «rappresentative» inserire le seguenti: «a livello nazionale»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale è effettuata con lo stesso decreto del Ministero per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2.»;

e) dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.»;

f) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

g) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. Per gli avanzamenti fino al grado di tenente colonnello o grado corrispondente, il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno di avanzamento.»;

h) sopprimere il comma 8;

i) al comma 9, sostituire le parole «I dirigenti» con le seguenti: «Le cariche direttive»;

l) al comma 15, primo periodo: sostituire le parole «Ministero della funzione pubblica» con le seguenti: «Ministero per la pubblica amministrazione» e sopprimere le parole: «rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13».

9.2

D'Arienzo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di incontri autorizzati e delle riunioni di cui al comma 2 dell'articolo 10.»

9.3

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 2».

9.4

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1 bis:

1-bis. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello non inferiore al regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola Amministrazione, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.

9.5

D'Arienzo

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale"

9.6

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.»

9.7

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Sopprimere il comma 8.

9.8

D'Arienzo

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

9.9

D'Arienzo

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio."

10.1

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «fuori dall'orario di servizio» con le seguenti: «fuori dal servizio»;

b) al comma 2, sostituire le parole «materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» con le seguenti: «argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza».

10.2

Rauti, Petrenga

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I comandanti o i responsabili di unità, a qualsiasi livello, devono garantire il rispetto dei diritti sindacali e favorire l'esercizio delle funzioni."

11.1

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali nelle procedure di contrattazione nazionale di comparto e nelle procedure di contrattazione nazionale della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, negli ambiti riservati alla singola amministrazione militare.»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Sono oggetto di contrattazione per il personale militare non dirigente le seguenti materie:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

f) le licenze;

g) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

h) i permessi brevi per esigenze personali;

i) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

n) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.»;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Sono oggetto di contrattazione per il personale militare dirigente le seguenti materie:

- a) il trattamento accessorio;
- b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- c) le licenze;
- d) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
- e) i permessi brevi per esigenze personali;
- f) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- g) il trattamento economico di missione e di trasferimento;
- h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.»;

d) al comma 5 sostituire le parole «di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8» con le seguenti: «di cui agli articoli 6, 7 e 8».

11.2

Rauti, Petrenga

Al comma 3. lettera. a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"In relazione alla Guardia costiera, per la parte pubblica è presente anche il Ministro dei Trasporti o il Sottosegretario di Stato delegato."

11.3

Rauti, Petrenga

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole "individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2" con le seguenti: "individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13".

11.4

Petrenga

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le Forze Armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, sono oggetto di contrattazione le materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»

11.5

D'Arienzo

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

c) l'articolazione dell'orario di lavoro;

d) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

e) i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia;

f) gli atti amministrativi concernenti i criteri generali riguardanti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale militare, l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;

g) le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale del personale militare;

h) la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.

11.6

D'Arienzo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Formano oggetto di concertazione l'impiego del personale, nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative ed ai permessi."

12.1

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucoli, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola «amministrazioni» inserire la seguente: «militari»;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

12.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «ogni iniziativa volta a modificare il rapporto di impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali» con le seguenti parole: «il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13».

12.3

D'Arienzo

Al comma 1, dopo le parole "personale militare," aggiungere le seguenti parole: "nonché ai criteri generali relativi ai trasferimenti a domanda del personale,".

12.4

Petrenga, Rauti

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, sono stabilite le forme e le modalità di comunicazione nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale.»

12.5

D'Arienzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze pongono a disposizione delle associazioni sindacali a carattere militare idonei locali presso le caserme per l'espletamento delle attività al fine di consentire il corretto esercizio delle relazioni sindacali."

12.6

Garavini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con la contrattazione possono essere stabiliti obblighi per le Amministrazioni, anche a livello territoriale, e forme di partecipazione ulteriori rispetto a quanto previsto dal comma 1.»

12.7

IL RELATORE

Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «(Obblighi informativi)»

13.1

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, se raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare sono considerate rappresentative a livello nazionale per le sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata. Ai fini della determinazione della rappresentatività di cui al comma 1, vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio base.

2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale sono individuate con cadenza triennale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. La rappresentatività viene rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento.».

13.2

Gasparri

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare e all'1 per cento della forza effettiva di ogni

categoria di personale, rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva complessiva di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, nonché all'1 per cento della forza effettiva di ciascuna categoria di personale di ogni singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.".

13.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti comma:

«1-bis. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

1-ter. Ai fini del calcolo della consistenza Associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di Polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo1 comma 6 della presente legge, non può aderire alle associazioni sindacali.

1-quater. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.»

13.4

Garavini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze Armate o Forze di polizia ad ordinamento militare deve acquisire e mantenere la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in tutte le Forze Armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare. Qualora non raggiunga la quota minima, sarà rappresentativa nelle sole Forze Armate o di Forze di polizia ad ordinamento militare dove raggiunge la quota minima del 4 per cento.».

13.5

D'Arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il decreto di cui al comma 2 attribuisce la maggiore rappresentanza alle associazioni professionali a carattere sindacale sulla base della forza sindacalizzata di ogni Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare ovvero nel caso di associazioni costituite da militari appartenenti a due o più Forze Armate o Forze di Polizia a ordinamento militare, sulla base della forza sindacalizzata rapportata alle Forze Armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare interessate."

14.1

IL RELATORE

A comma 1, capoverso, dopo le parole: "associazioni professionali a carattere sindacale tra militari" inserire le seguenti parole: "rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13".

14.2

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto, ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previo parere dell'associazione alla quale appartengono, ovvero previa intesa con la stessa se associazione rappresentativa a livello nazionale, salvi i casi:

1) di necessità di assolvere i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina militare, di imbarco, prescritti per l'avanzamento e che non possono essere assolti nel reparto di servizio;

2) i casi di incompatibilità ambientale, con osservanza da parte dell'amministrazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

3) i casi straordinari di necessità e urgenza per dichiarazione dello stato di emergenza;»;

b) alla lettera d):

1) dopo le parole «e su tutte le questioni» inserire le seguenti: «attinenti alla tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari,»;

2) sostituire le parole «che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5;» con la seguente: «e»;

c) alla lettera e), sostituire le parole «sulle materie di loro competenza» con le seguenti: «in merito ad argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza».

14.3

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di incompatibilità ambientale o».

14.4

Petrenga, Rauti

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "incompatibilità ambientale" sono aggiunte le seguenti ", che non può derivare dallo svolgimento di attività sindacale,".

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, stabilisce i criteri generali ai quali le autorità competenti devono ispirarsi nel valutare la ricorrenza o meno di casi di incompatibilità ambientale.".

14.5

D'Arienzo

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "incompatibilità ambientale" inserire le seguenti "derivanti da necessità di tutela dell'incolumità personale del militare, nonché se si trovino nelle condizioni di imputato per delitti non colposi, in caso di sospensione dall'impiego, e di condanne per delitti non colposi".

14.6

D'Arienzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono vietati tutti gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere militare. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.»

14.0.1

Rauti, Petrenga

Dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 14-bis.

(Distacchi sindacali)

1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.

(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. b) della legge 23 agosto

1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-quater.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 ter possono usufruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 14 ter - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 14 ter.»

15.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «possono essere resi pubblici» con le parole «sono resi pubblici».

15.2

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola «dirigenti» con la seguente: «rappresentanti»;

b) sostituire le parole «esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore» con le seguenti: «su argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza.».

15.3

Garavini

Al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo:

«Le medesime istituzioni di cui al precedente periodo organizzano corsi di formazione sindacale a favore dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.»

15.4

Rauti, Petrenga

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.".

16.1

D'Arienzo

Al comma 1, lettera d), dopo le parole "tutte le Forze armate e le Forze di Polizia a ordinamento militare," inserire le seguenti: ", ivi compreso l'allineamento delle tematiche previste per le sole Forze di polizia ad ordinamento civile,".

16.2

Rauti, Petrenga

Sopprimere il comma 4.

16.3

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore» con le seguenti: «entro quindici mesi e non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore»;

b) dopo le parole «sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13» aggiungere, in fine, le seguenti: «e rilevata all'ultimo giorno del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

16.4

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole «da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» inserire le seguenti parole: «con criterio proporzionale».

17.1

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18 e il comma 4 dell'articolo 10.

17.2

D'Arienzo

Al comma 1, sostituire le parole "alla giurisdizione del giudice amministrativo" con le seguenti: "alla giurisdizione ordinaria".

Conseguentemente,

- a) sopprimere i commi 2 e 3;
- b) al comma 4, sopprimere il primo periodo.

17.3

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge non è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.».

17.4

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole «è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese

di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» con le seguenti parole: «non è tenuta ad alcun versamento».

17.5

Garavini

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18».

17.6

IL RELATORE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge."

18.1

Rauti, Petrenga

Al comma 3 le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2".

18.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento.»

18.3

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Cruciolì, Lezzi, Giannuzzi

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione non è dovuto il versamento di alcun contributo».

19.1

Rauti, Petrenga

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 19.

(Misurazione della rappresentatività)

1. La misurazione della rappresentatività di cui all'articolo 13 si effettua ogni biennio, rapportando il numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale ai sensi dell'articolo 7 e accertate per ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la forza effettiva della forza armata o forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La rilevazione delle deleghe e quella della forza effettiva è effettuata avuto riguardo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di misurazione e tenuto conto delle revoche pervenute entro il 31 ottobre precedente.

2. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 15 febbraio dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni professionali a carattere sindacale tra militari i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. Ai fini della consistenza associativa sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio. È data facoltà alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e alla eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche e a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

3. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, incaricato di esaminare e deliberare in ordine ad eventuali contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe.

Art. 19-bis.

(Rappresentatività transitoria)

1. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte:

a) limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1,25 punti percentuali;

b) decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, di 0,75 punti percentuali.

Art. 19-ter.

(Ripartizione transitoria di distacchi e permessi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 1, lo stesso Ministro, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le medesime associazioni per l'anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 e riferiti all'ultimo giorno del mese in cui decorrono centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'anno successivo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni biennio alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

3. All'assegnazione dei distacchi si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 19-quater.

(Rappresentanza militare)

1. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Art. 19-quinquies.

(Adeguamento delle associazioni esistenti)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.»

19.2

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole «della presente legge» con le seguenti: «del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 della presente legge»;

b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole «esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione» e le seguenti parole: «e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore»;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni» con le seguenti: «ai sensi del comma 1 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, adeguano lo statuto ai principi indicati al comma 2 dell'articolo 2».

19.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: "della presente legge" con le seguenti parole: "del decreto di cui all'articolo 16, comma 4 della presente legge".

19.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione».

19.5

Petrenga

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 16."

19.6

Garavini

Al comma 2, sopprimere le parole «e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

19.7

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

19.8

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei primi 6 anni dall'entrata in vigore della presente legge le quote percentuali di iscritti previste al comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte all'1 per cento. Nei successivi 3 anni le stesse sono elevate al 2 per cento».

19.9

Rauti, Petrenga

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.»